

Un ravvedimento fai da te

*L'Agenzia delle entrate fissa tempi e regole per la sanatoria. Calcoli in autonomia
Versamenti con unico importo o prima rata tra l'1 gennaio e il 15 marzo del 2026*

L'Agenzia delle entrate in soccorso di contribuenti e professionisti al fine di agevolare l'adesione al ravvedimento speciale per le annualità dal 2019 al 2023 con le indicazioni utili alla determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. L'adesione deve essere esercitata con la presentazione della delega F24 relativa al versamento in unica soluzione o della prima rata ma tra l'1/01/2026 e il 15/03/2026.

Poggiani a pag. 22

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate con le indicazioni per determinare l'imposta

Ravvedimento, così i calcoli Prospetto e righe da riportare per non commettere errori

DI FABRIZIO G. POGGIANI

L'Agenzia delle entrate in soccorso di contribuenti e professionisti al fine di agevolare l'adesione al ravvedimento speciale per le annualità dal 2019 al 2023 fornendo le indicazioni utili alla determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nell'allegato al provvedimento (n. 350617/2025), firmato ieri, 19 settembre 2025, dal direttore dell'Agenzia, Vincenzo Carbone, sono definiti termini e modalità per comunicare la scelta, con riferimento a una o più annualità dal 2019 al 2023.

Nel prospetto l'Agenzia è di supporto alla scelta per ridurre la possibilità di errore, evidenziando per tipologia di soggetto (persone fisiche, società commerciali o enti non commerciali) e per annualità, i righe dei modelli dichiarativi necessari alla puntuale determinazione dell'imposta dovuta per l'adesione alla sanatoria.

Il provvedimento delle Entrate, pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it) definisce, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 12-ter del dl 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2025, le modalità e i termini per la corretta applicazione dell'imposta sostitutiva per le annualità dal 2019 al 2023, per i contribuenti Isa che aderiscono al

concordato preventivo Cpb per il biennio 2025/2026.

Hanno la facoltà di aderire a questa sanatoria i soggetti che aderiscono entro il prossimo 30 settembre al concordato preventivo per il biennio 2025/2026, di cui agli articoli da 10 a 22 del dlgs 13/2024 e che nelle annualità considerate (anche singolarmente) hanno applicato gli Isa o hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa, in relazione alla presenza (2020 e 2021) della pandemia da COVID-19 o hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del dl 50/2017 o hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa in presenza all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA (multiattività).

Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive, si deve tenere conto delle dichiarazioni presentate per le annualità oggetto della sanatoria, anche ai fini dell'applicazione degli Isa, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

L'Agenzia delle entrate,

nel provvedimento in commento, precisa che nell'allegato (allegato n. 1) al provvedimento sono indicati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per aderire alla detta sanatoria che, si ricorda, si abbina all'adesione al Cpb 2025/2026.

Per i contribuenti che, nei periodi d'imposta oggetto della sanatoria, hanno esercitato sia attività da tassare con i criteri del reddito d'impresa, sia di lavoro autonomo, nell'annualità di imposta interessata devono esercitare la facoltà per entrambe le tipologie.

Posto che l'adesione al ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento dell'unica soluzione dell'imposta sostitutiva o della prima delle dieci rate mensili previste il provvedimento in commento dispone che per ogni annualità, si deve presentare una delega "F24" relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indica-



zione nel campo “Anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che saranno prossimamente istituiti.

Per le società e associazioni trasparenti, di cui agli articoli 5, 115 e 116 del dpr 917/1986, è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione; e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati o, in alternativa, da parte della società o associazione, ai sensi del comma 11, dell'art. 12-ter citato.

In caso di scelta per un pagamento rateale, l'adesione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate e il pagamen-

to tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il provvedimento ricorda che la sanatoria non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata dell'imposta sostitutiva, risulta successiva alla notifica di processi verbali di constatazione (Pvc) o di schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 212/2000 o di atti di recupero per crediti inesistenti.

L'adesione deve essere esercitata con la presentazione della delega F24 relativa al versamento in unica soluzione o della prima rata ma tra l'1/01/206 e il 15/03/2026; a differenza della versione presente, quindi, è stato fissato un termine minimo per aderire.

Le rate successive alla prima devono essere mag-

giorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15/3/2026 e, al fine di agevolare l'adesione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni annualità, una serie di elementi e di informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, sulla base dei dati contenuti nell'allegato al provvedimento in commento (allegato n. 1); si tratta, di fatto, dell'indicazione dei rigli utili e differenziati (persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali) delle dichiarazioni redditi (Pf, Sp, Sc e Enc) dei vari quadri (RE, RG e RF), nonché di quelli del modello Irap per i medesimi soggetti.

Infine, i soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere agli elementi utili per l'adesione, quando disponibili, consultando il cassetto fiscale.

— © Riproduzione riservata — ■

MODELLO REDDITI	QUADRI DEL MODELLO		
	RE	RF	RG
PERSONE FISICHE	rigo RE 25	rigo RF101 + rigo RF98	rigo RG36 + rigo RG33
SOCIETA' DI CAPITALI		dal 2019 al 2020 : rigo RF63 - rigo RN4, colonna 4 - rigo GN4, colonna 4 - rigo TN3, colonna 4 - rigo PN3, colonna 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 - rigo RH7, colonna 1 - rigo RH8, colonna 1 - rigo RH8, colonna 2	
		dal 2021 al 2023 : rigo RF63 - rigo RN4, colonna 4 - rigo GN4, colonna 4 - rigo TN3, colonna 4 - rigo PN3, colonna 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 - rigo RH7, colonna 1 - rigo RH8	
SOCIETA' DI PERSONE	rigo RE21	rigo RF66	rigo RG34
ENTI NON COMMERCIALI	rigo RE23	rigo RF65	rigo RG33

Adesione da esercitare con la delega F24 relativa ai versamenti tra l'1 gennaio e il 15 marzo 2026